

Serie Ordinaria - Mercoledì 17 giugno 2020



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Welfare

Comunicato regionale 9 giugno 2020 - n. 58

Direzione generale Welfare - u.o. Veterinaria e u.o. Prevenzione - Tariffe fatturate dalle agenzie di tutela della salute della Regione Lombardia nell'esercizio finanziario 2019, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. n. 194/2008 «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Reg. (CE) n. 882/2004». 2

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente unità organizzativa 12 giugno 2020 - n. 6930

OCM settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. UE 1308/2013 art. 151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 - Approvazione dell'albo regionale dei primi acquirenti latte della Regione Lombardia per la campagna 2020 - 2021 5

Decreto dirigente struttura 12 giugno 2020 - n. 6901

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia - Modifica del d.d.s. 3852 del 27 marzo 2020 «Pagamenti per impegni agroclimatici ambientali» e smi relativamente all'operazione 10.1.11 «Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono» a causa dell'emergenza sanitaria COVID 19.. . . . 6

Decreto dirigente struttura 12 giugno 2020 - n. 6921

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole» decreto del 31 luglio 2015 n. 6532. Annullamento del decreto del 7 marzo 2019 n. 3064 di revoca e decadenza totale dal premio concesso della domanda n. 201500291408, presentata dalla Azienda agricola Fratelli Arsuffi di Arsuffi Davide & C. di Suisio (BG) 7

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

Decreto dirigente unità organizzativa 10 giugno 2020 - n. 6758

Infopoint standard Bellano – conferma riconoscimento 9

Decreto dirigente unità organizzativa 10 giugno 2020 - n. 6759

Infopoint altopiano Selvino e Aviatice – conferma riconoscimento e modifica della tipologia da standard a diffuso. 10

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

Decreto dirigente struttura 9 giugno 2020 - n. 6653

2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 – Azione I.1.B.1.3. – Linea R&S per aggregazioni (d.d.s. n. 11814 del 23 dicembre 2015 e smi). Progetto «Clarissimo – Studio e messa a punto di nuovi processi biocatalizzati per la modifica e produzione di antibiotici» (ID 138464 – CUP E37H16001400009), con capofila CPC Biotech s.r.l.. Ridetermina Dell'intervento finanziario concesso al partner ACS Dobfar s.p.a. 11

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 17 giugno 2020

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Welfare

Comunicato regionale 9 giugno 2020 - n. 58
Direzione generale Welfare - u.o. Veterinaria e u.o. Prevenzione
- Tariffe fatturate dalle agenzie di tutela della salute della
Regione Lombardia nell'esercizio finanziario 2019, ai sensi
dell'articolo 8 del d.lgs. n. 194/2008 «Disciplina delle
modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in
attuazione del Reg. (CE) n. 882/2004».

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Capo VI del Reg. (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 «relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali» e in conformità agli adempimenti previsti dal combinato disposto di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 194/2008 e al d.m. 24 gennaio 2011 «Modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n.194», si pubblicano i dati relativi alle tariffe fatturate dalle Agenzie di Tutela della Salute della Regione Lombardia nel corso dell'esercizio finanziario 2019.

Il presente comunicato riporta:

- Nell'Allegato A la rendicontazione delle tariffe riscosse dai DVSAOA (Dipartimenti Veterinari e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale) nell'esercizio del controllo ufficiale attuato ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004
- Nell'Allegato B la rendicontazione delle tariffe riscosse dai DIPS (Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria) nell'esercizio del controllo ufficiale attuato ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004

Il dirigente della u.o.
veterinaria
Luigi Cajazzo

Il dirigente della u.o.
prevenzione
Maria Gramegna

— • —

ALLEGATO A - TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE TARIFFE RISCOSE DAI DIPARTIMENTI VETERINARI E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

NORMATIVA	RIPARTO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI ALL'ALLEGATO A		
D.Lgs. 194/08	Causale		Importo totale (€)
	Quota	Ente destinatario	
Art. 7, c. 1, l. a.	90%	Alle A.T.S., per il rifinanziamento delle attività di Controllo ufficiale.	€ 5.565.676,03
Art. 7, c. 1, l. b.	3,50%	Alla Regione Lombardia, per le attività correlate con il mantenimento, potenziamento e miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano regionale integrato dei controlli.	€ 216.215,18
Art. 7, c. 1, l. c.	3,50%	All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna per la copertura delle spese correlate con l'esecuzione del Controllo ufficiale.	€ 215.645,53
Art. 7, c. 1, l. d.	1%	Ai laboratori nazionali di referenza, accreditati ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004, addetti ai Controlli ufficiali.	€ 61.731,68
Art. 7, c. 1, l. e.	2%	Al Ministero della Salute, per le attività correlate con il potenziamento e miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano regionale integrato dei controlli.	€ 124.894,32
Art. 11, c. 4	0,50%	Maggiorazione finalizzata all'attuazione del Piano di controllo nazionale di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004.	€ 31.979,09
Causale	Unità di misura	*****	Importo
Costo del Servizio	€	*****	€ 10.006.500,35
Bollette emesse	€	*****	€ 6.548.311,14
Somme riscosse	€	*****	€ 6.234.161,03

ALLEGATO B - TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE TARIFFE RISCOSE DAI DIPARTIMENTI DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

RIPARTIZIONE IMPORTI INTROITATI DAI DIPARTIMENTI DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA DELLE ATS
NELL'ANNO 2019

riferimento normativo	destinazione	quota (%)	Importo per anno di riferimento
art. 7, comma 1, lettera a)	ATS per il rifinanziamento dell'attività di controllo ufficiale	90	€ 1.705.259,55
art. 7, comma 1, lettera b)	Alla Regione per le attività correlate con il mantenimento, potenziamento e miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano regionale integrato dei controlli	3,5	€ 65.937,20
art. 7, comma 1, lettera c)	All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la copertura delle spese correlate con l'esecuzione del controllo Ufficiale	3,5	€ 65.937,20
art. 7, comma 1, lettera d)	Ai laboratori nazionali di riferimento, accreditati ai sensi del regolamento 882/2004, addetti ai controlli ufficiali	1	€ 15.767,14
art. 7, comma 1, lettera e)	Al Ministero della Salute per le attività correlate con il mantenimento, potenziamento e miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli	2	€ 32.222,05
TOTALE		100	€ 1.885.123,14

Gli importi sono da considerarsi comprensivi della maggiorazione del 20% di cui all'art. 11 c. 1 e del 0,5 di cui all'art. 11 c. 4 del D.Lgs. 194/2008.

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 12 giugno 2020 - n. 6930

OCM settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. UE 1308/2013 art. 151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 - Approvazione dell'albo regionale dei primi acquirenti latte della Regione Lombardia per la campagna 2020 - 2021

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI,
AGEVOLAZIONI FISCALI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

Visti:

- il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed, in particolare, l'articolo 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- il d.m. n. 2337 del 7 aprile 2015 recante «Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Reg. (UE) n.308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari»;
- la l.r. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e successive modifiche e integrazioni;
- il d.d.u.o. n. 11246 del 8 novembre 2016 «OCM settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. UE 1308/2013 art. 151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 - conferma dell'Albo regionale dei Primi Acquirenti latte di Regione Lombardia e definizione della procedura per il rilascio del riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte»;

Preso atto che il d.m. 7 aprile 2015, n. 2337 all'art. 3 stabilisce che:

- i Primi Acquirenti di latte di vacca sono preventivamente riconosciuti dalle Regioni competenti per territorio in relazione alla sede legale del primo acquirente, ove sono rese disponibili le scritture contabili;
- le Regioni e le Province autonome registrano i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali revoche, nell'apposito albo dei Primi Acquirenti tenuto nel SIAN. Tale albo è reso pubblico ed accessibile per gli utenti interessati;

Preso atto inoltre che il d.d.u.o. n. 11246 del 8 novembre 2016 stabilisce:

- di confermare l'istituto dell'Albo dei Primi Acquirenti latte di Regione Lombardia;
- di confermare la competenza della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi nell'attività di aggiornamento e tenuta dell'Albo stesso;

Vista la documentazione, volta ad ottenere l'iscrizione all'elenco e detenuta agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi - Unità Organizzativa Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, Agevolazioni fiscali, Zootecnia e Politiche ittiche, sulla base della quale viene individuato l'elenco dei Primi Acquirenti lombardi riconosciuti per la campagna 2020 - 2021 (dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2021), come da Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il d.m. 7 aprile 2015, n. 2337 all'art. 6 stabilisce che:

- i Primi Acquirenti preventivamente riconosciuti possono acquistare latte di vacca dai produttori;
- i produttori devono consegnare latte di vacca da loro prodotto solo a Primi Acquirenti preventivamente riconosciuti e, a tal fine, si avvalgono dell'albo dei Primi Acquirenti presente nel SIAN;

Dato atto che l'elenco di cui all'Allegato 1 consente ai produttori di individuare i Primi Acquirenti riconosciuti, ai fini di garantire il rispetto dei disposti di cui al punto precedente;

Stabilito che eventuali revoche di riconoscimento e/o nuovi riconoscimenti effettuati nel corso della campagna produttiva 2020 - 2021, con validità successiva alla data di numerazione del presente decreto, devono essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

Ritenuto, per garantire la necessaria pubblicizzazione all'Albo e nel rispetto dei disposti della normativa nazionale e comunitaria di settore sopra citata, di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, Agevolazioni fiscali, Zootecnia e Politiche ittiche individuate dalla d.g.r. n. XI/1631 del 15 maggio 2019;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di approvare l'Albo Regionale dei Primi Acquirenti latte di Regione Lombardia, valido per la campagna 2020 - 2021 (dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2021), come da Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al MIPAAF e ad AGEA, per quanto di competenza.

Il dirigente
Andrea Azzoni

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 17 giugno 2020

D.d.s. 12 giugno 2020 - n. 6901
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia - Modifica del d.d.s. 3852 del 27 marzo 2020 «Pagamenti per impegni agroclimatici ambientali» e smi relativamente all'operazione 10.1.11 «Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono» a causa dell'emergenza sanitaria COVID 19.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROMBENTALI

Visto il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEARs)

Vista la decisione di esecuzione C (2019) 9219 del 16 dicembre 2019 della Commissione che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015;

Visto il d.d.s. n. 3852 del 27 marzo 2020 con cui si approva il bando per l'anno 2020 per la Misura 10, sottomisura 10.1 <<Pagamenti per impegni agroclimatici ambientali>> in cui è compresa l'operazione 10.1.11 <<Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono>>;

Visti altresì:

- Il d.d.u.o. n. 4426 del 10 aprile 2020 avente ad oggetto le modifiche e integrazioni alle modalità di sottoscrizione delle domande anno 2020 con riferimento alle misure a superficie e modifiche al decreto n. 12537/2018 relativo al cambio beneficiario;
- Il d.d.u.o. n. 5661 del 13 maggio 2020 avente ad oggetto la proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per le misure a superficie per l'anno 2020;

che integrano e modificano il sopracitato d.d.s n. 3852 del 27 marzo 2020;

Dato atto che, per la presentazione delle domande sull'operazione 10.1.11, è previsto che i capi richiesti a premio debbano essere iscritti nel libro Genealogico della razza al 1 gennaio 2020 e che, al momento della presentazione della domanda in Sis.Co, debba essere allegato l'elenco dei capi iscritti al libro Genealogico della razza;

Preso atto della difficoltà da parte dei richiedenti/beneficiari di reperire tale elenco presso gli uffici competenti a causa della situazione di emergenza sanitaria COVID-19 dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) nonché a causa di tutti i provvedimenti conseguenti relativi alle misure di contenimento epidemiologico;

Ritenuto che, qualora gli elenchi non siano disponibili per i richiedenti/beneficiari al momento della presentazione della domanda di sostegno/pagamento:

- sia possibile differire la presentazione dei suddetti elenchi entro e non oltre la data del 30 settembre 2020, pena la non ammissibilità della domanda;
- che, in caso di presentazione differita, gli elenchi debbano essere trasmessi, tramite PEC, alle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca e alla Provincia di Sondrio competenti per territorio, alle quali sono demandate le fasi di istruttoria delle domande;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n° 6196 del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro-tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui le operazioni che compongono la Misura 10 - sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» e la Misura 11 «Agricoltura biologica», aggiornato da ultimo con il d.d.u.o. n. 1610 del 11 febbraio 2020;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e Agroambientali individuate dalla d.g.r. n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di consentire che la presentazione degli elenchi dei capi iscritti al libro Genealogico della razza, richiesta per l'operazio-

ne 10.1.11, possa essere differita entro e non oltre la data del 30 settembre 2020, pena la non ammissibilità della domanda;

2. che, in caso di presentazione differita, gli elenchi debbano essere trasmessi dai richiedenti/beneficiari, tramite PEC, alle Strutture Agricoltura Foreste caccia e Pesca e alla Provincia di Sondrio competenti per territorio;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) - sezione bandi e www.psr.regione.lombardia.it);

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Roberto Carovigno

D.d.s. 12 giugno 2020 - n. 6921

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole» decreto del 31 luglio 2015 n. 6532. Annullamento del decreto del 7 marzo 2019 n. 3064 di revoca e decadenza totale dal premio concesso della domanda n. 201500291408, presentata dalla Azienda agricola Fratelli Arsuffi di Arsuffi Davide & C. di Suisio (BG)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO AGROALIMENTARE, INTEGRAZIONE DI FILIERA E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia:

- n. X/3895 del 24 luglio 2015 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia;
- n. X/4283 del 6 novembre 2015 «Presenza d'atto dei criteri di selezione delle Operazioni in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020»;

Richiamato il decreto di questa Struttura del 31 Luglio 2015, n. 6532 con oggetto «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole», approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande»;

Considerato che le disposizioni attuative dell'Operazione 4.1.01, approvate con il decreto sopra richiamato, stabiliscono, tra l'altro, ai paragrafi:

- 5.1 «Interventi», lettera E, punto 3) che sono ammissibili a finanziamento l'acquisto e/o realizzazione di impianti e l'acquisto di dotazioni fisse, ossia installate in modo permanente e difficilmente spostabili, per la movimentazione, trattamento e valorizzazione degli effluenti di allevamento;
- 10.2 «Criteri di valutazione per aziende non di montagna», che «Ogni domanda per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a 30 punti, assegnati nell'ambito della tabella 7 «Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano Aziendale)» dei criteri di valutazione»;
- 29 «Rinuncia» che «La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 30% del contributo ammesso. Oltre tale percentuale di riduzione il contributo è revocato e comporta l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali»;
- 31.1 «Impegni essenziali» che «Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati». Al medesimo paragrafo vengono elencati quali sono gli impegni essenziali, e alla lettera f) viene indicato quello di «realizzare gli investimenti nei tempi indicati al paragrafo 17, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate»;

Atteso che, l'Azienda Agricola Fratelli Arsuffi di Arsuffi Davide & C. s.s. di Suisio (BG), CUA 02714320161, ha presentato domanda 201500291408 del 2 novembre 2015 per la realizzazione dei seguenti interventi: « - Impianto per il recupero del calore - inverter - copertura vasche di stoccaggio reflui zootecnici - impianto di ventilazione/raffrescamento - ampliamento ricovero bovini comprensivo di attrezzature, deposito macchine/attrezzi agricoli, fieni e paglie con recupero acque meteoriche e impianto elettrico di livello superiore alla normativa vigente» e che con il decreto di questa Struttura del 5 maggio 2016, n. 3913, sono stati approvati gli esiti istruttori, ammesse a finanziamento le domande e suddivise le risorse finanziarie tra queste ultime assegnando alla suddetta domanda un contributo pari a €158.506,79;

Preso atto che, a seguito del termine dei lavori e della presentazione della domanda di pagamento di saldo del 9 luglio 2018 da parte della Azienda Agricola F.lli Arsuffi, l'Ufficio Territoriale Regionale (UTR) di Bergamo, nell'ambito dell'attività istruttoria, ha provveduto a:

- svolgere un controllo «in situ» in data 9 ottobre 2018 al fine di verificare l'effettività e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso a finanziamento;
- riscontrare la mancata realizzazione dell'impianto di recupero calore e la mancata copertura fissa delle vasche di stoccaggio degli effluenti, determinando la penalizzazione di 8 punti dal punteggio inizialmente attribuito;
- comunicare in data 28 novembre 2018 l'esito negativo della domanda di pagamento di saldo per mancato raggiun-

gimento del punteggio minimo di almeno 30 punti, assegnati nell'ambito della tabella 7, come richiesto dal bando per l'ammissione al finanziamento;

- confermare l'esito negativo in data 13 dicembre 2018 dopo aver valutato le memorie trasmesse dalla Azienda Agricola F.lli Arsuffi in data 4 dicembre 2018;

Considerato che questa Struttura, alla luce di quanto sopra emerso, ha provveduto, con decreto 7 marzo 2019, n. 3064 del 7 marzo 2019, alla revoca e decadenza totale dal premio concesso della domanda n. 201500291408, presentata dalla Azienda Agricola Fratelli Arsuffi di Arsuffi Davide & c. di Suisio (BG);

Considerato che:

- in data 11 febbraio 2019, contro la comunicazione del 13 dicembre 2018 dell'Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo, l'Azienda Agricola F.lli Arsuffi presentava ricorso avanti al Tar della Lombardia - Sede di Brescia presentando il giudizio n. RG. 138/2019 a cui faceva seguito, in data 10 aprile 2019, la notifica del ricorso per motivi aggiunti avverso il decreto 7 marzo 2019, n. 3064 di revoca e decadenza totale dal contributo;
- in data 03 maggio 2019 Regione Lombardia depositava la propria memoria difensiva, eccependo anche il difetto di giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale in favore del Giudice Ordinario;
- con sentenza n. 464/2019, il TAR della Lombardia - Sede di Brescia dichiarava il difetto di giurisdizione e assegnava alle parti un termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio davanti al Tribunale Ordinario;

Rilevato che l'Azienda Agricola F.lli Arsuffi riassumeva la causa davanti al Tribunale di Bergamo, presentando il giudizio n. RG. 4879/2019 e che, nel corso dell'udienza del 24 settembre 2019, si è detta disponibile, a fronte della concessione del contributo, a realizzare entro 60 giorni una nuova copertura della vasca con telo permanente come previsto dalle disposizioni attuative;

Preso atto che:

- il Giudice ha rinviato l'udienza alla data del 08 ottobre 2019 per permettere a Regione Lombardia di valutare la proposta dell'Azienda Agricola F.lli Arsuffi con l'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale;
- Regione Lombardia, nella successiva udienza, ha accettato la proposta dell'Azienda Agricola F.lli Arsuffi di regolarizzazione dei lavori entro il termine di 60 giorni e ha ritenuto necessario di dover verificare il buon esito degli stessi da parte dell'azienda, chiedendo e ottenendo un rinvio dell'udienza di circa tre mesi;

Preso atto altresì dell'esito del sopralluogo effettuato presso la sede dell'Azienda Agricola F.lli Arsuffi dai funzionari della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (ex UTR) della sede regionale di Bergamo in data 03 marzo 2020, dal quale è emerso che l'azienda ha realizzato una parte della copertura delle vasche con un sistema di lastre in cemento armato prefabbricato, spesse 5 cm e un'altra parte con delle onduline fissate con bulloni al perimetro della vasca;

Rilevato che:

- le coperture realizzate dall'azienda hanno le caratteristiche previste dalle disposizioni attuative e permettono di conseguire i benefici ambientali sia di riduzione delle emissioni in atmosfera sia di riduzione dei volumi dei reflui d'allevamento che devono essere stoccati, perseguendo così le finalità dell'operazione posta in essere nell'ambito della programmazione del PSR;
- la revoca e la decadenza totale del premio concesso all'Azienda Agricola F.lli Arsuffi non vanno a discapito di altri eventuali soggetti controinteressati in quanto - per il bando di riferimento - tutti i progetti ammissibili sono stati ammessi a finanziamento;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover annullare il decreto del 7 marzo 2019, n. 3064 di revoca e decadenza totale dal premio concesso della domanda n. 201500291408 del 2 novembre 2015, presentata dalla Azienda Agricola Fratelli Arsuffi di Arsuffi Davide & C. di Suisio (BG), CUA 02714320161, e di procedere al riesame dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Sviluppo Agroalimentare, Integrazione di Filiera e Compatibilità Ambientale individuate dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1631 del 15 maggio 2019;

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 17 giugno 2020

Dato atto altresì che a fronte dell'adozione del presente provvedimento il giudizio pendente avanti il Tribunale di Bergamo verrà abbandonato, previa mancata comparizione alla prossima udienza fissata per il 17 giugno 2020, secondo la previsione di cui all'art. 309 cpc. La cancellazione del giudizio secondo la previsione di cui sopra non comporta oneri e/o spese ulteriori rispetto a quelle sostenute per la costituzione in giudizio tramite l'Avvocatura regionale.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di annullare il decreto del 7 marzo 2019 n. 3064 di revoca e decadenza totale dal premio concesso della domanda n. 201500291408 del 2 novembre 2015 presentata dalla Azienda Agricola Fratelli Arsuffi di Arsuffi Davide & C. s.s. di Suisio (BG), CUAA 02714320161 e di procedere al riesame dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo;

2. di trasmettere a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla ditta indicata al precedente punto il presente decreto, utilizzando l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo aziendale dal richiedente alla presentazione della domanda;

3. di trasmettere copia del presente decreto all'Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 7 marzo 2019 n. 3064 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.

Il dirigente
Luca Zucchelli

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

D.d.u.o. 10 giugno 2020 - n. 6758

Infopoint standard Bellano – conferma riconoscimento

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
MARKETING TERRITORIALE MODA E DESIGN

Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare l'articolo 11 «Strutture d'informazione e accoglienza turistica»;

Visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.» ed in particolare l'art. 103 «Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza»;

Visto il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» ed in particolare l'art. 37 «Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza»;

Richiamati:

- il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2019, n. 2651 «Criteri per l'istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica in attuazione dell'art. 11, comma 5, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività – modifica della d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816»;
- il d.d.s. 20 gennaio 2017, n. 486 Immagine coordinata degli Infopoint - Approvazione del Brandbook;
- il d.d.u.o. 13 giugno 2017 - n. 6943 con cui è stato riconosciuto e assegnato il kit per l'adeguamento all'immagine coordinata all'Infopoint localizzato nel Comune di Bellano, provincia di Lecco, via vittorio Veneto, 23 gestito dal Comune di Bellano quale Infopoint standard Bellano;

Richiamato in particolare dell'allegato A della succitata d.g.r. 2651/2019 il punto 8 in cui si prevede che:

- gli infopoint riconosciuti alla data di approvazione del presente provvedimento devono confermare alla Direzione Generale Competente entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BURL della Deliberazione il rispetto dei criteri previsti dalla stessa. Sono possibili variazioni di tipologie degli infopoint e dei periodi e orari di apertura previa richiesta di modifica del riconoscimento già concesso;
- agli infopoint già riconosciuti che non rispondono più ai requisiti minimi di orario, dotazioni e servizi previsti dalla presente deliberazione, sarà revocato il riconoscimento;
- la conferma o meno del riconoscimento avviene con decreto del dirigente regionale competente;

Dato atto che con PEC, protocollo n. P3.2020.0000332 del 24 gennaio 2020 e n. P3.2020.0000333 del 24 gennaio 2020, è pervenuta la richiesta di conferma del riconoscimento da parte del Comune di Bellano, soggetto gestore dell'infopoint localizzato nel Comune di Bellano, via vittorio Veneto, 23, provincia di Lecco quale Infopoint standard Bellano;

Dato atto che l'infopoint:

- garantisce una apertura annuale;
- ha un orario superiore alle 40 ore settimanali;
- ha come soggetto gestore il Comune di Bellano, unico interlocutore per Regione Lombardia;

Valutata con esito positivo la richiesta Comune di Bellano, con l'allegata documentazione conservata agli atti dell'ufficio:

- una scheda di sintesi con le informazioni relative alla struttura, ai servizi, alla gestione e al personale;
- una relazione che contiene il programma delle attività e delle funzioni, il piano finanziario, la struttura organizzativa e le dotazioni presenti;
- la planimetria dei locali;
- le foto di interni ed esterni per la verifica dell'immagine coordinata;

Considerato che:

- l'attuale situazione di emergenza sanitaria Covid-19 non rende possibile l'esecuzione dei sopralluoghi in loco da parte del personale regionale e che comunque dalla documentazione trasmessa, compresa quella fotografica, si evince il rispetto dei requisiti previsti dalla d.g.r. 2651/2019 e dell'immagine coordinata;
- controlli successivi all'adozione del presente atto, anche mediante sopralluoghi, per la verifica di quanto dichiarato nella richiesta di conferma del riconoscimento potranno essere effettuati dalla Direzione Generale competente in qualsiasi momento ai sensi del punto 9 dell'allegato A alla d.g.r. 2651/2019;

Stabilito quindi di confermare il riconoscimento all'infopoint standard di Bellano localizzato nel Comune di Bellano, provincia di Lecco, via vittorio Veneto, 23 gestito dal Comune di Bellano;

Dato atto che la revoca del riconoscimento potrà avvenire nei casi previsti dal punto 11 dell'allegato A della d.g.r. 2651/2019;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i termini previsti dalla d.g.r. 2651/2019, tenuto conto della sospensione dei termini previsti dall'art. 103 del d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020 e dell'art. 37 del d.l. 23/2020, convertito in l. 40/2020;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. Di confermare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate, il riconoscimento all'infopoint standard di Bellano, localizzato nel Comune di Bellano, provincia di Lecco, via vittorio Veneto, 23 gestito dal Comune di Bellano.

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo al Comune di Bellano.

3. Di aggiornare l'elenco degli infopoint pubblicato sul sito di Regione Lombardia con l'inserimento dell'infopoint standard di Bellano.

La dirigente
Paola Negroni

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 17 giugno 2020

D.d.u.o. 10 giugno 2020 - n. 6759
Infopoint altopiano Selvino e Aviatico - conferma riconoscimento e modifica della tipologia da standard a diffusoLA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
MARKETING TERRITORIALE MODA E DESIGN

Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare l'articolo 11 «Strutture d'informazione e accoglienza turistica»;

Visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.» ed in particolare l'art. 103 «Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza»;

Visto il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» ed in particolare l'art. 37 «Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza»;

Richiamati:

- il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2019, n. 2651 «Criteri per l'istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica in attuazione dell'art. 11, comma 5, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività -- modifica della d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816», pubblicato sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del 7 gennaio 2020;
- il d.d.s. 20 gennaio 2017, n. 486 Immagine coordinata degli Infopoint - Approvazione del Brandbook;
- delibera della Provincia di Bergamo del 16 ottobre 2008 n. 554 con cui è stato concesso al Comune di Selvino il nulla osta alla struttura di informazione e accoglienza turistica localizzata nel proprio Comune in Corso Milano, 19;
- il d.d.u.o. 29 giugno 2017 - n. 7846 con cui è stato assegnato il kit per l'adeguamento dell'immagine coordinata all'Infopoint di Selvino gestito dal Comune di Selvino quale Infopoint standard Altopiano Selvino e Aviatico;

Richiamato in particolare dell'allegato A della succitata d.g.r. 2651/2019 il punto 8 in cui si prevede che:

- gli infopoint riconosciuti alla data di approvazione del presente provvedimento devono confermare alla Direzione Generale Competente entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BURL della Deliberazione il rispetto dei criteri previsti dalla stessa. Sono possibili variazioni di tipologie degli infopoint e dei periodi e orari di apertura previa richiesta di modifica del riconoscimento già concesso;
- agli infopoint già riconosciuti che non rispondono più ai requisiti minimi di orario, dotazioni e servizi previsti dalla presente deliberazione, sarà revocato il riconoscimento;
- la conferma o meno del riconoscimento avviene con decreto del dirigente regionale competente;

Dato atto che con:

- PEC protocollo n. P3.2020.0000297 del 22 gennaio 2020 è pervenuta la richiesta di conferma del riconoscimento da parte del Comune di Selvino, soggetto gestore dell'infopoint localizzato nel Comune di Selvino, corso Milano, 19, provincia di Bergamo quale Infopoint standard Altopiano Selvino e Aviatico;
- PEC protocollo n. P3.2020.0000454 del 31 gennaio 2020 il Comune di Selvino ha comunicato che la richiesta di conferma del riconoscimento del succitato Infopoint avvenga per la tipologia infopoint diffuso e non infopoint standard come erroneamente indicato nella richiesta trasmessa con precedente PEC;

Dato atto che l'infopoint:

- garantisce una apertura annuale;
- ha un orario superiore alle 30 ore settimanali;
- ha come soggetto gestore il Comune di Selvino, unico interlocutore per Regione Lombardia;

Valutata con esito positivo la richiesta Comune di Selvino, con l'allegata documentazione conservata agli atti dell'ufficio:

- una scheda di sintesi con le informazioni relative alla struttura, ai servizi, alla gestione e al personale;
 - una relazione che contiene il programma delle attività e delle funzioni, il piano finanziario, la struttura organizzativa e le dotazioni presenti;
 - la planimetria dei locali;
 - le foto di interni ed esterni per la verifica dell'immagine coordinata;
- Considerato che:

- l'attuale situazione di emergenza sanitaria Covid-19 non rende possibile l'esecuzione dei sopralluoghi in loco da parte del personale regionale e che comunque dalla documentazione trasmessa, compresa quella fotografica, si evince il rispetto dei requisiti previsti dalla d.g.r. 2651/2019 e dell'immagine coordinata;
- controlli successivi all'adozione del presente atto, anche mediante sopralluoghi, per la verifica di quanto dichiarato nella richiesta di conferma del riconoscimento potranno essere effettuati dalla Direzione Generale competente in qualsiasi momento ai sensi del punto 9 dell'allegato A alla d.g.r. 2651/2019;

Stabilito quindi di confermare il riconoscimento all'infopoint diffuso Altopiano Selvino e Aviatico localizzato nel Comune di Selvino, corso Milano, 19, provincia di Bergamo gestito dal Comune di Selvino;

Dato atto che la revoca del riconoscimento potrà avvenire nei casi previsti dal punto 11 dell'allegato A della d.g.r. 2651/2019;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i termini previsti dalla d.g.r. 2651/2019, tenuto conto della sospensione dei termini previsti dall'art. 103 del d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020 e dell'art. 37 del d.l. 23/2020, convertito in l. 40/2020;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. Di confermare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate, il riconoscimento all'infopoint diffuso Altopiano Selvino e Aviatico localizzato nel Comune di Selvino, corso Milano, 19, provincia di Bergamo gestito dal Comune di Selvino.

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo al Comune di Selvino.

3. Di aggiornare l'elenco degli infopoint pubblicato sul sito di Regione Lombardia con l'inserimento dell'infopoint diffuso Altopiano Selvino e Aviatico.

La dirigente
Paola Negroni

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

D.d.s. 9 giugno 2020 - n. 6653

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Azione I.1.B.1.3. - Linea R&S per aggregazioni (d.d.s. n. 11814 del 23 dicembre 2015 e smi). Progetto «Clarissimo - Studio e messa a punto di nuovi processi biocatalizzati per la modifica e produzione di antibiotici» (ID 138464 - CUP E37H16001400009), con capofila CPC Biotech s.r.l. - Ridetermina Dell'intervento finanziario concesso al partner ACS Dobfar s.p.a.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
TRASFORMAZIONE DIGITALE E FINANZA
PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA

Richiamati:

- la d.g.r. n. 4292 del 6 novembre 2015 «Determinazione in merito al POR FESR 2014-2020: istituzione della «Linea R&S per Aggregazioni» Asse I - Azione I.1.B.1.3. e del relativo Fondo», che approva, tra l'altro, i criteri applicativi del primo Bando, finalizzato a sostenere investimenti in ricerca e sviluppo da parte di aggregazioni di imprese anche con organismi di ricerca nelle aree individuate dalla Smart Specialisation Strategy (S3), attraverso la concessione di Interventi Finanziari costituiti dalla combinazione di contributo a fondo perduto e Finanziamento agevolato;
- il d.d.s. n. 11814 del 23 dicembre 2015 e s.m.i., con cui, in attuazione della d.g.r. 4292/2015, è stato approvato il Bando «Linea R&S per Aggregazioni» per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a valere sul POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3;
- il d.d.s. n. 89 del 13 gennaio 2016, con cui è stato integrato parzialmente il Bando «Linea R&S per Aggregazioni», con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei costi unitari standard di cui alla d.g.r. 4664 del 23 dicembre 2015, ai fini della valorizzazione delle spese di personale ed alle conseguenti modalità di istruttoria di merito economico-finanziaria;
- il d.d.s. n. 4714 del 26 maggio 2016 e s.m.i., con cui sono state approvate le Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili al Bando ed è stato parzialmente integrato l'art.19 del Bando stesso;
- il d.d.s. n. 4327 del 13 aprile 2017, con cui sono state approvate le Linee guida di variazione di partenariato;

Dato atto che:

- in data 15 dicembre 2015 è stato siglato tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. l'Accordo di Finanziamento per la gestione del Fondo «Linea R&S per Aggregazioni», per la gestione dei Finanziamenti e per la validazione delle rendicontazioni presentate dai beneficiari partner Impresa, successivamente modificato con atto aggiuntivo del 3 agosto 2018;
- in data 16 giugno 2016 è stata sottoscritta - ai fini dell'istruttoria di ammissibilità formale e di verifica amministrativa delle spese rendicontate dagli Organismi di ricerca facenti parte dei partenariati beneficiari del contributo a fondo perduto - la lettera d'incarico tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per l'attività di assistenza tecnica a valere sulla medesima Linea, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2019 (con atto aggiuntivo stipulato il 15 dicembre 2018) e successivamente al 30 giugno 2020 (con atto aggiuntivo stipulato il 30 dicembre 2019);

Dato atto che, in base al disposto dell'articolo 9 del Bando, l'Intervento finanziario è determinato sulla base delle seguenti condizioni e percentuali massime applicabili ai singoli partner:

	PMI	Grande Impresa	Organismo di Ricerca
quota del contributo a fondo perduto in % rispetto alle spese ammissibili (10%)	10%	10%	40%
eventuale quota addizionale di maggiorazione del contributo a fondo perduto per PMI innovativa o Start up innovativa (+5%)	+5%	non prevista	non prevista
eventuale quota addizionale di maggiorazione Horizon (+5%)	+5%	non prevista	non prevista

	PMI	Grande Impresa	Organismo di Ricerca
quota del Finanziamento agevolato in % rispetto alle spese ammissibili	60%	50%	non prevista
Intervento finanziario complessivo concedibile (percentuale di copertura delle spese ammissibili)	70% + eventuale maggiorazione del 10%	60%	40%

Richiamato integralmente il d.d.s. n. 13038 del 6 dicembre 2016 e s.m.i., con il quale i partner del Progetto «CLARISSIMO - Studio e messa a punto di nuovi processi biocatalizzati per la modifica e produzione di antibiotici» (ID 138464 - CUP E37H16001400009), con capofila CPC BIOTECH S.R.L., sono stati ammessi all'Intervento finanziario previsto dal Bando «Linea R&S per Aggregazioni», per complessivi euro 1.475.419,42, a fronte di spese totali ammissibili di euro 2.339.298,40;

Visti:

- il d.d.u.o. n. 11740 del 28 settembre 2017, con il quale è stato impegnato, sulle annualità 2017 e 2019, l'importo complessivo di euro 173.205,00 a favore del partner Organismo di ricerca pubblico UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA - DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE E SCIENZE DELLA VITA, a titolo di contributo a fondo perduto;
- il d.d.s. n. 19041 del 18 dicembre 2018, con il quale è stato impegnato, sull'annualità 2019, l'importo complessivo di euro 208.442,88 a favore dei partner Impresa CPC BIOTECH S.R.L. (per euro 105.000,00), ACS DOBFAR S.P.A. (per euro 50.000,00) e NAICONS S.R.L. (per euro 53.442,88);

Preso atto che:

- come previsto dall'articolo 17 del Bando, in data 27 luglio 2017, sono stati sottoscritti i contratti di Finanziamento (rispettivamente n. 116777, 116771 e 116779) tra il Soggetto gestore Finlombarda s.p.a. ed i partner Impresa CPC BIOTECH S.R.L. e ACS DOBFAR S.P.A., che non hanno presentato fidejussione, e NAICONS S.R.L., che ha presentato fidejussione, in coerenza con le disposizioni contenute nel Decreto di concessione (d.d.s. n. 13038/2016);
- come previsto dall'articolo 18.1, comma 1, lett. a), del Bando, Finlombarda s.p.a. ha erogato a titolo di anticipazione, il 60% dell'Intervento finanziario concesso:
 - ai partner Impresa ACS DOBFAR S.P.A., per l'importo di euro 180.000,00, e NAICONS S.R.L., per l'importo di euro 160.328,65, in data 18 agosto 2017;
 - al partner Impresa CPC BIOTECH S.R.L., per l'importo di euro 441.000,00, in data 8 settembre 2017;
- come previsto dall'articolo 18.1, comma 1, lett. b), del Bando, con il sopra citato d.d.u.o. n. 11740/2017, è stata erogata, a titolo di anticipazione, la quota del 40% del contributo a fondo perduto al partner Organismo di ricerca pubblico UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA - DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE E SCIENZE DELLA VITA, per l'importo di euro 69.282,00;

Dato atto che:

- il Progetto si è concluso il 5 giugno 2019, nel rispetto della scadenza fissata per la realizzazione del Progetto, come previsto dall'art. 5 del Bando, tenuto conto della richiesta di proroga, trasmessa attraverso SiAge il 18 luglio 2018 (prot. R1.2018.0004640) ed accolta con PEC del 13 agosto 2018 (prot. R1.2018.0005092);
- tramite il sistema SiAge, in data 16 settembre 2019 (Prot. R1.2019.0003409), il partner CPC BIOTECH S.R.L., in qualità di capofila del progetto «CLARISSIMO - Studio e messa a punto di nuovi processi biocatalizzati per la modifica e produzione di antibiotici» (ID 138464 - CUP E37H16001400009), ha presentato richiesta di erogazione del saldo, corredata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;

Visti gli articoli del Bando:

- art. 4, comma 2, lettera b), ai sensi del quale «Per la realizzazione delle finalità di cui al presente Bando, ciascun Progetto di R&S deve: [...] b) comportare spese totali ammissibili per un importo non inferiore a Euro 1.000.000,00 (un milione/00).»;
- art. 6, che al comma 1 definisce il concetto di «spese ammissibili» ed al comma 2 stabilisce che: «Relativamente alle attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, le spese, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE)

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 17 giugno 2020

n. 651/2014, devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

- le spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per la realizzazione del Progetto di R&S;
- i costi di ammortamento - calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia - relativi ad impianti, macchinari e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto di R&S (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intera quota di impianti, macchinari e attrezzature utilizzate per il Progetto di R&S quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del Progetto stesso). Nel caso di beni acquisiti in leasing, sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per il Progetto di R&S con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese;
- i costi della ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché i costi dei servizi di consulenza e servizi equivalenti ottenuti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto di R&S;
- altri costi di esercizio, direttamente connessi alla realizzazione del Progetto di R&S, inclusi: i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, le spese di certificazione di laboratorio;
- spese generali forfetarie addizionali derivanti direttamente dal Progetto di R&S per un massimo del 15% delle spese di personale di competenza di ciascun partner.»;
- art. 18.2, comma 3, che dispone «Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto di R&S non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Intervento Finanziario concesso.»;
- art. 18.2, comma 4, ai sensi del quale «In sede di erogazione del saldo dell'Intervento Finanziario, si può procedere alla rideterminazione dell'Intervento Finanziario medesimo in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese riconosciute ammissibili; ogni eventuale rideterminazione dell'Intervento Finanziario viene approvata tramite provvedimento del Responsabile del procedimento. Le diminuzioni delle spese totali di competenza di ciascun partner, pena la decadenza dall'Intervento Finanziario, non devono superare la percentuale del 30% e devono in qualsiasi momento rispettare i limiti di cui gli articoli 4 («Progetti finanziabili») e 6 («Spese ammissibili»). La Regione si riserva la facoltà di procedere a una verifica documentale e/o in loco al fine di accertare il mantenimento delle condizioni per la concessione dell'agevolazione.»;

Dato atto che:

- il Bando e le relative Linee guida dispongono che il Soggetto gestore, conformemente alle disposizioni contenute nell'Accordo di Finanziamento sottoscritto con la Regione, accerti la regolarità della richiesta presentata e la validità della documentazione attestante l'effettiva realizzazione del Progetto nonché il conseguimento degli obiettivi dello stesso;
- la rendicontazione delle spese, a supporto della Relazione finale di Progetto, ammonta ad euro 2.416.852,25, come dettagliato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- gli esiti dell'istruttoria amministrativa e tecnica condotta sulla rendicontazione finale da Finlombarda SPA, caricati agli atti nella piattaforma SiAge e trasmessi in data 13 maggio 2020, hanno evidenziato, per ciascun partner, spese rendicontate ed ammesse superiori al 70% dell'investimento ammesso, come riportato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di spese rendicontate ammesse pari ad euro 2.408.450,11;
- il partner Impresa ACS DOBFAR S.P.A., a fronte di un investimento ammesso pari ad euro 500.000,00, ha rendicontato spese per euro 503.868,56, validate per euro 498.916,69;

Richiamato il disposto del sopra riportato art. 18.2, comma 4, del Bando;

Attestato che la Struttura *Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca* ha verificato la sussistenza dei pre-

supposti per la rideterminazione dell'agevolazione concessa, in relazione alle disposizioni del Bando e degli atti conseguenti sopra citati;

Ritenuto pertanto di:

- rideterminare, per le motivazioni citate in precedenza, l'Intervento Finanziario concesso con d.d.s. n. 13038/2016 e s.m.i., a valere sul Bando «Linea R&S per Aggregazioni» (d.d.s. n. 11814/2015 e s.m.i.), al partner Impresa ACS DOBFAR S.P.A., componente del partenariato per la realizzazione del Progetto «CLARISSIMO - Studio e messa a punto di nuovi processi biocatalizzati per la modifica e produzione di antibiotici» (ID 138464 - CUP E37H16001400009), come indicato in dettaglio nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- stabilire che, conseguentemente, l'Intervento Finanziario complessivo a favore del partenariato ammonta a complessivi euro 1.474.769,44, secondo quanto riportato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamato, in particolare, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012 ed, in particolare, gli artt. 8 e 9;

Atteso che in base a quanto disposto dal citato decreto ministeriale n. 115/2017, si è provveduto:

- in fase di concessione, a registrare il Bando sopra citato con il Codice identificativo della misura (CAR 856) nonché i beneficiari del progetto con i Codici indicati nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, utilizzando la Banca Dati Aiuti reingegnerizzata messa a disposizione dal Ministero Sviluppo Economico;
- in data 20 maggio 2020, ad acquisire agli atti della Struttura competente le visure previste dal regolamento Registro Nazionale Aiuti (Aiuti di Stato e Deggendorf);
- a trasmettere tempestivamente, in attuazione del disposto dell'articolo 9, commi 6 e 7, attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro Nazionale Aiuti, le informazioni relative all'aiuto definitivamente concesso e rideterminato ed il Registro ha rilasciato il COVAR, come indicato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Attestato che, in relazione agli esiti comunicati dal Soggetto gestore a Regione Lombardia tramite la piattaforma SiAge, è stato rispettato il termine per la conclusione del procedimento, di cui all'articolo 2, comma 2, della l.n. 241/90;

Ritenuto pertanto di demandare a Finlombarda s.p.a., a seguito delle verifiche previste, l'erogazione del saldo del Finanziamento agevolato, come indicato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, a favore dei partner Impresa CPC BIOTECH S.R.L., ACS DOBFAR S.P.A. e NAICONS S.R.L.;

Dato atto che, a seguito delle verifiche previste, con successivi atti sarà disposta l'erogazione:

- del contributo a fondo perduto, a favore dei partner Impresa CPC BIOTECH S.R.L., ACS DOBFAR S.P.A. e NAICONS S.R.L., previa erogazione del saldo del Finanziamento;
- del saldo del contributo a fondo perduto, a favore del partner Organismo di ricerca pubblico UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA - DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE E SCIENZE DELLA VITA;

Attestato che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, avvenuta in sede di adozione del decreto di concessione (d.d.s. n. 13038/2016), è modificata -esclusivamente per il partner per il quale è stato rideterminato l'intervento finanziario concesso - mediante la pubblicazione del presente atto;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed, in particolare:

- la d.g.r. n. 182 del 31 maggio 2018 (III Provvedimento organizzativo 2018) di approvazione degli assetti organizzativi - come modificata con d.g.r. n. 479 del 2 agosto 2018 (V Provvedimento organizzativo 2018) - che ha previsto la Struttura *Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca* con le relative competenze;
- la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 (IV Provvedimento orga-

nizzativo 2018), con la quale sono stati individuati i responsabili delle Unità organizzative e delle Strutture regionali ed, in particolare, della Struttura *Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca*;

- la d.g.r. n. 2144 del 16 settembre 2019 (VIII Provvedimento organizzativo 2019), che ha integrato le competenze della Struttura *Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca* con l'«Attuazione fasi di rendicontazione e spesa POR FESR Asse 3 - Internazionalizzazione delle imprese e Asse 1 - Strumenti finanziari», tra i quali è ricompreso il Bando «*Linea R&S per Aggregazioni*»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura *Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca*;

DECRETA

1. di rideterminare, per le motivazioni citate in premessa, l'Intervento Finanziario concesso con d.d.s. n. 13038/2016 e s.m.i., a valere sul Bando «*Linea R&S per Aggregazioni*» (d.d.s. n. 11814/2015 e s.m.i.), al partner Impresa ACS DOBFAR S.P.A., componente del partenariato per la realizzazione del Progetto «CLARISSIMO - Studio e messa a punto di nuovi processi biocatalizzati per la modifica e produzione di antibiotici» (ID 138464 - CUP E37H16001400009), come indicato in dettaglio nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che, conseguentemente, l'Intervento Finanziario complessivo a favore del partenariato ammonta a complessivi euro 1.474.769,44, secondo quanto riportato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di demandare a Finlombarda s.p.a., a seguito delle verifiche previste, l'erogazione del saldo del Finanziamento agevolato, come indicato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, a favore del partner Impresa CPC BIOTECH S.R.L., ACS DOBFAR S.P.A. e NAICONS S.R.L.;

4. di demandare a successivi atti ed a seguito delle verifiche previste la liquidazione, secondo quanto riportato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- del contributo a fondo perduto a favore dei partner Impresa CPC BIOTECH S.R.L., ACS DOBFAR S.P.A. e NAICONS S.R.L., previa erogazione del saldo del Finanziamento;
- del saldo del contributo a fondo perduto, a favore del partner Organismo di ricerca pubblico UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA - DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE E SCIENZE DELLA VITA;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, avvenuta in sede di adozione del d.d.s. n. 13038/2016, è modificata - esclusivamente per il partner per il quale è stato rideterminato l'intervento finanziario concesso - mediante la pubblicazione del presente atto;

6. di trasmettere il presente provvedimento:

- al capofila CPC BIOTECH S.R.L., all'indirizzo di posta elettronica comunicato;
- a Finlombarda S.P.A., Soggetto gestore del Fondo «*Linea R&S per Aggregazioni*», per gli adempimenti di competenza;
- al Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>).

La dirigente
Marina Colombo

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO "CLARISSIMO - STUDIO E MESSA A PUNTO DI NUOVI PROCESSI BIOCATALIZZATI PER LA MODIFICA E PRODUZIONE DI ANTIBIOTICI" - ID 138464 - CAPOFILA CPC BIOTECH S.R.L.

Cor	Covar	Ragione sociale	Spese ammissibili totali	Finanziamento agevolato concesso (60%)	Quota Contributo a Fondo perduto concesso (10%)	Intervento finanziario complessivo concesso (70%)	ESL concessione	Anticipazione erogata (Finanziamento)	Anticipazione erogata (Contributo)	Spese rendicontate	Spese rendicontate ammesse	% Spese rendicontate ammesse > 70% delle spese ammissibili	Finanziamento agevolato rideterminato finale (60%)	Quota Contributo a Fondo perduto rideterminato finale (10% + 5% di maggiorazione)	Intervento finanziario complessivo rideterminato finale (70% + 5% di maggiorazione)	ESL finale	Finanziamento agevolato DA LIQUIDARE A SALDO	Quota Contributo a Fondo perduto DA LIQUIDARE A SALDO	Intervento finanziario complessivo DA LIQUIDARE A SALDO
44858	n/a	CPC BIOTECH SRL CF: 03447450150	1.050.000,00	630.000,00	105.000,00	735.000,00	166.502,66	441.000,00	0,00	1.097.215,71	1.095.453,61	104,33%	630.000,00	105.000,00	735.000,00	166.502,66	189.000,00	105.000,00	294.000,00
44893	n/a	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA - DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE E SCIENZE DELLA VITA CF: 95039180120	433.012,50	0,00	173.205,00	173.205,00	173.205,00	0,00	69.282,00	444.176,56	444.176,56	102,58%	0,00	173.205,00	173.205,00	173.205,00	0,00	103.923,00	103.923,00
44882	304461	ACS DOBFAR SPA CF: 05847860151	500.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00	61.829,67	180.000,00	0,00	503.868,56	498.916,69	99,78%	249.458,35	49.891,67	299.350,02	61.695,71	69.458,35	49.891,67	119.350,02
44894	n/a	NAICONS SRL CF: 03368170126 MAGGIORAZIONE HORIZON (CONTRIBUTO 15%)	356.285,90	213.771,54	53.442,88	267.214,42	74.311,96	160.328,65	0,00	371.591,42	369.903,25	103,82%	213.771,54	53.442,88	267.214,42	74.311,96	53.442,89	53.442,88	106.885,77
TOTALE			2.339.298,40	1.093.771,54	381.647,88	1.475.419,42		781.328,65	69.282,00	2.416.852,25	2.408.450,11		1.093.229,89	381.539,55	1.474.769,44		311.901,24	312.257,55	624.158,79